

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XCV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SULLO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		FERRARI VIRGILIO	846, 847
PRESIDENTE	838	GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'inter-</i>	847
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		<i>terno</i>	845, 846
BARBI ed altri: Interpretazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (4221)	838	TOZZI CONDIVI	847
PRESIDENTE . 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844	844	VIVIANI LUCIANA	846
BONEA	844	Disegno di legge (Rinvio):	
GAGLIARDI	841	Modifica dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4152)	847
GALLUZZI VITTORIO	844	PRESIDENTE	847
GAMBELLI FENILI	842	MIOTTI CARLI AMALIA, <i>Relatore</i>	847
GREPPI	840, 841	Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
PAGLIARANI	839, 840, 844	Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali (4162);	
PASTORE, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>	840, 841 842, 844	PINTUS: Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) (3497);	
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	838, 842	DE LORENZO ed altri: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (3864);	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione di spesa per la ristampa degli Atti relativi ai lavori dell'Assemblea Costituente (4275)	845		
PRESIDENTE	845, 846, 847		
BONEA	845, 846		
BORSARI	847		

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1967

FODERARO: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INA-DEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo (4123)	848
PRESIDENTE	848, 850, 851, 853
BONEA	853
BORSARI	848, 852, 853
GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	848
MATTARELLI GINO	848, 853
MAULINI	850, 851
MIOTTI CARLI AMALIA	851
RAMPA	852, 853
SEMERARO, <i>Relatore</i>	848
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	854

La seduta comincia alle 9,30.

MATTARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Sono in congedo i deputati: Amodio e Cattaneo Petrinì Giannina.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbi ed altri: Interpretazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (4221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbi, Bassi, Amòdio, Laforgia e Castellucci: « Interpretazione dell'articolo 17, secondo comma, della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno ».

Informo la Commissione che sulla proposta di legge al nostro esame ha espresso il parere favorevole la X Commissione.

Il relatore, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Come è chiaramente illustrato nella relazione una retta interpretazione del secondo comma dell'articolo 17 della legge 26 giugno 1965, n. 717, concernente la disciplina degli interventi per lo

sviluppo del Mezzogiorno e, nel caso specifico relativamente al settore della pesca, è quella di includere nella locuzione: « ai pescatori singoli o associati » anche le « imprese di pesca ».

Il concetto viene chiarito dalla precisazione che la legge precedente, quella del 29 luglio 1957, n. 634, che recava provvedimenti per il Mezzogiorno e che possiamo considerare il presupposto necessario della legge n. 717 del 1965, nel concedere contributi alle cooperative di pescatori ed ai loro consorzi e ai singoli pescatori esercenti la pesca aggiungeva anche: alle imprese di pesca non organizzate in cooperative, per modo che sarebbe stato veramente strano per non dire impossibile interpretare diversamente l'articolo 17 della legge n. 717.

D'altro canto, una interpretazione restrittiva non è avallata neppure dai lavori preparatori della legge del 1965. Si giungerebbe praticamente allo strano risultato che singoli pescatori (i quali vanno progressivamente scomparendo) otterrebbero un imponente stanziamento, mentre verrebbero lasciati fuori dalla possibilità di ottenere contributi quelle imprese di pesca che vivono essenzialmente di lavoro e che sono estremamente necessarie all'economia del Mezzogiorno.

È naturale, dunque, che in sede amministrativa si siano avute delle difficoltà ed è stato quindi conseguenziale chiedere alla Camera una legge interpretativa dell'articolo 17 della già citata legge n. 717. È bene inoltre assodare a questo punto che si tratta di interpretazione. Infatti, come facilmente la Commissione può rendersi conto, il *dies a quo* è diverso a secondo che si tratti di una legge innovatrice o di una legge interpretativa.

A proposito del *dies a quo* il problema della data a partire dalla quale si ha diritto alla contribuzione è stato risolto anche per quanto riguarda l'articolo 2 della proposta di legge al nostro esame che recita: « Per la pesca oceanica i contributi di cui all'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono concessi per gli scafi, attrezzature ed impianti, indicati all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965 ». Si è avuta, infatti, una disputa anche in sede amministrativa sulla espressione: « entrati in esercizio » per stabilire il momento in cui bisognava concedere il finanziamento, se cioè al momento dell'impostazione dello scafo o quando lo scafo entra effettivamente in esercizio.

È stata accolta la seconda ipotesi che mi sembra la più logica anche perché se si dovesse operare diversamente, il contributo in oggetto diventerebbe soprattutto un contributo alla cantieristica, che ha una sistemazione giuridica del tutto diversa.

È evidente che una azienda allora merita di avere un contributo quando effettivamente inizia il proprio esercizio. Tutte le aziende industriali (e la pesca è una industria) sono meritevoli dei benefici previsti dalla legge (con limitazione di imposte) ma quando comincino il loro esercizio e non certamente quando si crea il presupposto di questo (quando cioè si sta fabbricando la macchina che entrerà in esercizio).

Sia dunque per ragioni di carattere generale che per quelle di carattere particolare che ho ora enunciato, penso si debba condividere anche il testo dell'articolo 2 della proposta di legge al nostro esame.

Alla luce delle considerazioni esposte ritengo che la proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Barbi meriti di essere approvata.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PAGLIARANI. Desidero fare una considerazione di carattere preliminare circa il titolo stesso della proposta di legge, in cui si parla di « Interpretazione dell'articolo 17... ». A me sembra trattarsi invece di una modifica sostanziale dell'articolo medesimo, in quanto mi sembra che non si tratti di una locuzione generica, ma di una dizione veramente chiara e specifica — « ai pescatori singoli o associati » — che non lascia dubbi di interpretazione. Si afferma che nella legge precedente era inserita anche la possibilità di concedere contributi alle imprese di carattere armatoriale, ma direi che proprio questo rafforza il concetto per cui il legislatore, nel momento in cui ha formulato la proposta, ha voluto specificare che il contributo doveva andare in modo particolare ed esclusivamente ai pescatori, alle cooperative o ai consorzi di pescatori. Ciò va a rafforzare la tesi secondo cui si è voluta fare una modifica e non si è voluta lasciare una dizione che ripetesse praticamente la dizione precedente. D'altra parte, credo che la dizione: « ai pescatori singoli e associati » sortisse dall'esigenza di tutelare la categoria (quella che praticamente produce) nei confronti, come avviene molto spesso quando si tratta di disporre di certi finanziamenti, delle imprese di carattere generale e,

in questo caso, anche di finanziarie, che intervengono, evidentemente come in tutti i settori, anche in questo. Volendo aggiungere anche gli imprenditori in senso generale, proprio per tutelare il pescatore e le cooperative di pescatori, si poteva cercare un diverso meccanismo; cioè, si poteva dire: « nell'ambito di questi fondi, una percentuale viene lasciata ai pescatori e alle loro cooperative e un'altra alle imprese in generale ».

Potremmo anche discutere se al momento attuale, sulla base dell'esperienza, sorga l'esigenza di riprendere il concetto della dizione della legge precedente, ma questo è un problema di merito, che va ad investire una questione di indizzo e di natura politica più generale. Non si tratta soltanto di una interpretazione, ma di una modifica relativamente ad un indirizzo e ad un problema di natura politico-economica.

Pertanto, se fosse possibile, anche per una ulteriore riflessione sulla questione e dopo aver sentito l'onorevole ministro, noi chiediamo un breve rinvio della discussione della proposta di legge. In caso contrario, saremmo costretti a votare contro, proprio perché si tratta di una questione di principio.

PRESIDENTE. Dal momento che è stata avanzata una formale proposta di rinvio; mi permetto di aggiungere qualcosa, prima di entrare nel merito. L'osservazione dell'onorevole Pagliarani, secondo il quale l'intitolazione della proposta di legge — « Interpretazione dell'articolo 17... » — non sarebbe corretta, può essere vista in due modi. Sostanzialmente, quando si giunge in Parlamento per una legge interpretativa, il solo fatto che si chieda una nuova legge lascia supporre che la legge precedente, senza questa innovazione di carattere legislativo, sarebbe applicabile diversamente. Quindi, è chiaro che senza questa interpretazione autentica del legislatore, la legge avrebbe una diversa interpretazione. È evidente che il termine « interpretazione » vuol dire che il proponente chiede che la nuova legge abbia una efficacia *ex tunc* e si riallacci nella sua sostanza alla precedente legge.

Se si tratta di una questione di termini io credo, sia come presidente sia a titolo personale, che si possa anche modificare il titolo senza modificare altro (non è il titolo che fa la legge); eviteremmo in tal modo di ricevere critiche a proposito dell'eccesso di uso che si fa della « interpretazione » legislativa. Pertanto, se il collega Pagliarani fa soltanto una questione di titolo, si può continuare la di-

scussione ed eventualmente presentare una modifica al titolo. Se invece si fa una questione di sostanza, il problema è diverso. È dunque opportuno ascoltare l'onorevole ministro, il quale potrà brevemente spiegare le ragioni per cui si può essere questa stessa mattina maturi per la discussione della proposta di legge.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo che i presentatori della proposta di legge si siano affidati alla parola « Interpretazione » fondandosi su due motivi. Innanzi tutto (come del resto ha affermato anche l'onorevole Pagliarani), la legge n. 634 era esplicita in materia. L'ultimo capoverso dell'articolo 5 di detta legge afferma che: « I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative ». Bisogna notare che, in pratica, le imprese raccolgono soprattutto i piccoli e i medi, ma non attraverso la formula della cooperazione. Ecco perché è stato fatto questo esplicito riferimento alle imprese non organizzate in cooperative. In secondo luogo, penso che i proponenti abbiano avuto presente la regolamentazione disposta per questa legge con il piano di coordinamento; come i colleghi sanno, quest'ultimo è il documento che ha reso praticamente possibile l'attuazione della legge fissando direttive, criteri e modalità. Anch'esso è esplicito — per i singoli pescatori ed imprese — là dove viene fissata la percentuale del contributo; poiché al Comitato dei ministri erano pervenuti reclami da parte dei settori interessati, piccoli e medi, io ritengo che si sia voluto affidare un ruolo di interpretazione alla presente proposta di legge.

Entrando nel merito, io credo che il fatto che la proposta di legge intenda favorire esplicitamente — fondandosi anche sulla legge precedente e sulla prassi ormai instaurata da parecchi anni — soprattutto i piccoli e i medi tra di loro associati non in forma di cooperazione, debba considerarsi una garanzia anche per l'onorevole Pagliarani, che dubita, vi possa essere, con la norma proposta, una estensione alle cosiddette grandi imprese.

« Ho sentito parlare dell'eventualità di un *plafond* da stabilire nel caso che la legge venisse interpretata anche a favore delle grandi imprese. Dico la verità, non ho difficoltà ad accettare questa raccomandazione, anche perché ha dei precedenti. Già per altri settori, nello stabilire i contributi della Cassa, ad evitare la supremazia delle grosse imprese in tema di assorbimento delle disponibilità, con

norme interpretative fissate dal Comitato dei ministri viene stabilito un *plafond*, per garantire la possibilità di finanziamento soprattutto per i piccoli ed i medi.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Pagliarani se, udite le dichiarazioni del ministro e quelle da me prima fatte, egli insiste nella richiesta di rinvio. Si potrebbe far sì che la sua richiesta formasse oggetto di un ordine del giorno od anche fosse introdotta come emendamento nel testo al fine di stabilire che l'aliquota di riserva delle imprese viene fissata dal Comitato dei ministri.

PAGLIARANI. Ringrazio il ministro per i chiarimenti che ha fornito. Non dubito che il modo di gestire la Cassa del mezzogiorno da parte sua sia il più corretto e tenga conto delle esigenze delle piccole e medie imprese e dei pescatori singoli o associati. Tuttavia, si tratta anche in questo caso di interpretazione, per cui se il ministro cambiasse, muterebbe anche l'interpretazione: la questione di fondo pertanto rimane. La dizione è generica. Per impresa si può intendere una piccola o media impresa collettiva ed anche una grande impresa collettiva. Pertanto le nostre perplessità permangono. Pur tuttavia tenendo anche conto delle dichiarazioni del ministro e della possibilità di inserimento della mia richiesta per la fissazione di un *plafond* in un ordine del giorno, noi rinunciamo alla richiesta di rinvio; pur dichiarando sin da ora che il nostro voto non potrà essere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pagliarani per avere rinunciato alla richiesta di rinvio.

GREPPI. Probabilmente la preoccupazione che intendevo manifestare è già superata. Io desideravo conoscere, al fine di fissare le linee della interpretazione ed eventualmente in funzione di un emendamento aggiuntivo, come è stata interpretata fino ad oggi « di fatto » la legge. Si sono concessi contributi alle imprese indipendentemente da ogni distinzione fra imprese collettive o armatoriali?

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non ha in questo momento dati statistici al riguardo, ma evidentemente con la precedente legge sono state favorite le imprese in genere. Poiché il comportamento della Cassa del mezzogiorno in tema di contributi è sempre stato regolato dalle decisioni del Comitato dei ministri a salvaguardia delle piccole e medie imprese credo di poter dire che non ci siano stati stanziamenti che abbiano determinato ad un certo momento uno squilibrio tra le grandi e le piccole imprese.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1967

GREPPI. Non si potrebbe aggiungere alla parola « imprese » un aggettivo, un riferimento al criterio collettivo, escludendosi così ogni riferimento alle imprese di carattere armatoriale? Può darsi che l'aggiunta di un aggettivo al sostantivo « imprese » elimini la preoccupazione di una confusione, evitando di porre sullo stesso piano un'impresa collettiva, un consorzio o una cooperativa accanto ad una impresa a carattere speculativo.

GAGLIARDI. Mi sembra che la proposta di legge Macchiavelli, n. 1762, cui avevo proposto un emendamento, giaccia presso questa Commissione da tempo e tratti analogia materia. Il richiamo non è fatto sotto il profilo della proposta di legge Barbi che interpreta e comunque amplia e adegua il significato dell'articolo 17 della legge 26 giugno 1965, n. 717; essa riguarda però i benefici della legge 29 luglio 1957, n. 634, per estenderli ai pescatori dell'alto Tirreno e — in base al mio emendamento — dell'alto Adriatico. Si tratterebbe di provvedere a zone che pur non ricadendo nelle aree dichiarate depresse ai fini delle leggi vigenti egualmente soffrono per la mancanza di strumenti adeguati alle nuove esigenze. Mi auguro che l'onorevole ministro sia in grado di accettare e attuare le previsioni della proposta di legge Macchiavelli o sia in grado di assicurare che sulla proposta Macchiavelli e quindi sul mio emendamento si riservi presto o tardi (io mi auguro presto) di esprimere il suo giudizio. Ricordo nel contempo all'onorevole Presidente che questa proposta di legge fu oggetto di un voto poi non più adempiuto e che essa tratta analogia materia e come tale potrebbe essere abbinata.

PRESIDENTE. Riguardo alla questione sollevata dall'onorevole Gagliardi, è necessario fare alcune precisazioni. La proposta di legge Macchiavelli n. 1762 venne annunciata il 21 ottobre 1964, tre anni fa, dunque, ed assegnata alla Commissione il 25 novembre 1964. Il 1° luglio 1965 venne chiesto il deferimento in sede legislativa che in data 13 luglio 1965 è stato accordato; da allora non si è più ripresa la discussione di questa proposta di legge.

Desidero comunque far presente all'onorevole Gagliardi che non è possibile abbinare la discussione della proposta Barbi e della proposta Macchiavelli, non essendo identica la materia. Ritengo che il ministro potrà meglio inquadrare il problema, e noi in ogni caso terremo presenti gli eventuali affidamenti avanzati dal ministro stesso.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Personalmente non posso che segnalare al mi-

nistro competente la richiesta avanzata dall'onorevole Gagliardi; non può infatti essere competente il ministro per il Mezzogiorno, in quanto la proposta di legge Macchiavelli si riferisce a territori che sono al di fuori del comprensorio della Cassa.

PRESIDENTE. Il problema consiste nello stabilire se anche per la proposta di legge Macchiavelli si debba fare riferimento ai fondi della Cassa. Devo dire che la risposta del ministro è stata comunque molto chiara a tale proposito.

GAGLIARDI. Signor Presidente, desidero far presente che la proposta di legge Macchiavelli fa riferimento ai fondi della Cassa per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Il ministro Pastore non si è opposto alla proposta di legge Macchiavelli, ma ha chiaramente fatto intendere che a suo avviso non è possibile, con quella proposta, fare riferimento ai fondi stanziati per il Mezzogiorno.

GAGLIARDI. La logica della legge fa un chiarissimo riferimento proprio ai fondi residui per il settore della pesca, cosa che d'altra parte è confermata anche dalla proposta di legge Barbi nella misura in cui tale proposta prende in considerazione questi fondi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Non dubito che la dizione della legge sia chiara, ma devo dire che a mio avviso non è possibile che fondi stanziati per il Mezzogiorno mediante iscrizione a bilancio possano, ad un certo momento, anche se sotto forma di residui, essere destinati a territori estranei al Mezzogiorno stesso.

GAGLIARDI. Onorevole ministro, desidero ricordare che secondo quanto detto dalla proposta di legge Macchiavelli, al 30 aprile 1964 risultavano accolte domande per 10 mila richieste, per 18 miliardi di lire a fronte di una spesa di 50 miliardi.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Onorevole Pagliarani, per quanto riguarda la attuazione della legge n. 634 che prevedeva espressamente le « imprese non organizzate in cooperative » devo dire che la Cassa aveva instaurato una graduazione del contributo sulla base del tonnello. Ciò significa che anche per il passato è stata avvertita la preoccupazione del possibile esaurimento dei fondi disponibili a favore di grandi imprese. A questo proposito devo dire che non ho alcuna difficoltà ad accettare un ordine del giorno che chiarisca questo problema; l'onorevole Pagliarani ha detto che cambiando il ministro potrebbe an-

che cambiare l'interpretazione, ma devo ricordare che il ministro propone al Comitato dei ministri una norma secondo la quale viene indicata la graduazione circa il tonnello, oltre a stabilire il *plafond*, e questo proprio per eliminare i rischi di cui hanno parlato l'onorevole Pagliarani e l'onorevole Greppi, con la conseguenza che la deliberazione adottata dal Comitato stesso resta valida anche se cambiano i Ministri.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo dire che personalmente sono favorevole, per ragioni di principio, a questa proposta di legge; ritengo infatti che anche se l'articolo che riguarda la pesca relativamente alla Cassa del Mezzogiorno è contenuto nello stesso articolo che riguarda l'artigianato, si tratta in sostanza, da un punto di vista legislativo, di due concetti diversi. Non è infatti possibile prevedere nel Mezzogiorno solo la pesca artigianale; il fatto che quell'articolo preveda i contributi all'artigianato insieme con i contributi per la pesca, deve essere considerato solo un fatto formale, perché in realtà gli articoli avrebbero dovuto essere due. Per quanto concerne la sostanza della questione ritengo che non sia opportuno condannare il Mezzogiorno ad una pesca che non sia in parte industrializzata. Tuttavia sono dell'opinione che non sia giusto che i contributi vadano soltanto alle grandi imprese.

Ritengo sia opportuno accogliere in un comma aggiuntivo l'invito del ministro, per dare al Comitato dei ministri la facoltà di stabilire per ogni categoria il massimo degli stanziamenti, riservando in ogni caso una aliquota alle cooperative. Una volta tradotto nella legge questo principio, non dovrebbero più sussistere preoccupazioni di alcun genere.

Come meridionale devo comunque dire che condannare il Mezzogiorno a praticare solo un tipo di pesca artigianale non significherebbe agire a vantaggio del Mezzogiorno, ma significherebbe anzi attuare una politica in contrasto con i veri interessi del Mezzogiorno e con lo sviluppo industriale del Mezzogiorno stesso.

GAMBELLI FENILI. Vorrei osservare che vi è un fenomeno che potrebbe svilupparsi qualora la legge venisse approvata così come si sta per approvare. Noi potremmo avere dei trasferimenti di residenza di non poche imprese o di non pochi titolari di imprese in quelle zone dove opera la legge stessa, il che comporterebbe un aumento notevole dei contributi. Questo, onorevole ministro, è un fenomeno che già esiste.

PASTORE, Ministro senza portafoglio. Si tratta però di un fenomeno ormai ridottissimo nelle proporzioni. Tutto considerato, l'operatore economico si è reso conto che l'effettuare trasferimenti massicci di impianti, attrezzature ecc. non l'avvantaggia, anche se, andando nel Mezzogiorno, ha poi delle provvidenze. Sono ormai 15 anni che ci troviamo di fronte a questo problema.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSSO SPENA, Relatore. La discussione interessante avvenuta in questa sede, signor Presidente, sollecita il relatore a dare due tipi di chiarimenti. Si sono qui infatti avuti, potrei dire, due ordini di discussioni.

Una parte della discussione ha avuto carattere nettamente giuridico e una prima serie di impostazioni si è basata, secondo la mia modesta impressione, su concetti giuridici erronei, perché effettivamente qui si tratta di una legge interpretativa.

È avvenuto, come giustamente rilevava lo onorevole Presidente, che nella pratica, in sede amministrativa, non è stato rettificamente interpretato il coordinamento tra la legge n. 634 e la legge n. 717, per cui, appunto, si è dovuto procedere ad un'altra proposta di legge.

Vediamo ora un poco, però, se veramente era necessaria questa legge; a mio avviso non lo era affatto.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, devo osservare, proprio nella mia qualità di Presidente, che lei adesso entra in un terreno minato: se noi affermiamo che non c'è bisogno di questa legge perché è sufficiente una interpretazione, allora, io come Presidente, dovrei proporre alla Commissione di sospendere l'esame.

RUSSO SPENA, Relatore. La prego, onorevole Presidente, di lasciarmi continuare ad esporre le mie considerazioni, come credo sia mio dovere; se ne trarranno poi le conseguenze che si riterranno opportune.

PASTORE, Ministro senza portafoglio. La richiesta della norma interpretativa è guardata con favore — mi risulta — dall'istituto che deve attuare la legge. Esso ha osservato che, se non si trova di fronte ad una interpretazione sicura, non può procedere all'esame delle richieste di contributi avanzate dalle imprese operanti nel settore. Non è quindi che la proposta sia nata così dal nulla.

RUSSO SPENA, Relatore. Io non dico, onorevole ministro, che la proposta sia fatta male, ma vorrei continuare ad esporre il mio pensiero.

Mi pare che qui si faccia qualche confusione. Con la legge n. 634 si è stabilito che i contributi vanno dati ai singoli pescatori, ma anche alle imprese di pesca. Ora è proprio sul termine « impresa » che noi non ci intendiamo, è su questo termine che sorge l'equivoco anche da parte dell'istituto finanziatore, perché con il termine « impresa » si ritiene che si tratti semplicemente di un ente collettivo. Invece l'impresa, secondo la nostra qualificazione positiva, è l'impresa individuale, è la società semplice, è la società di fatto, è la società in nome collettivo, è l'associazione in partecipazione, è la società per azioni. Tutte sono imprese. La differenza che si fa su questo tema, è fra piccola e grande impresa. Noi abbiamo anche il piccolo imprenditore definito dal codice, che è colui il quale svolge un'attività con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia.

Pertanto, quando noi usiamo il termine « impresa » nella legge n. 634, ci riferiamo a tutta la gamma degli imprenditori, da quelli individuali piccolissimi a quelli grandissimi che svolgono la loro attività a mezzo di una società per azioni.

Quando con la successiva legge n. 717, del 26 giugno 1965, che recava il contributo ai pescatori, si è detto che i contributi di cui all'articolo 5 della legge n. 634 erano concedibili « ai pescatori singoli o associati », si è sempre fatto riferimento alle imprese. Infatti i pescatori singoli o i pescatori associati rappresentano sempre delle imprese: si tratterà di diverse dimensioni della impresa, ma è sempre impresa.

Ora, da che cosa è sorta la necessità di una legge interpretativa? Dalla diversa locuzione usata dalla legge n. 634 e dalla legge n. 717. Si tratta quindi di una interpretazione, esattamente di una interpretazione.

Quando si parla di pescatori singoli o associati non si parla altro che di pescatori esercitanti la pesca direttamente su scafi di loro proprietà o di imprese di pesca non organizzate in cooperative.

L'opportunità della proposta di legge — voluta, come spiegava l'onorevole ministro, dall'ente finanziatore — è certa. Si tratta semplicemente di adeguare la locuzione della legge del 1965, n. 717, a quella usata dalla legge del 1957, n. 634.

Questo chiarimento ho voluto dare per osservare che non stiamo innovando e che tutte le altre considerazioni possono essere affrontate in sede politica. Cioè, se approvando questa legge di interpretazione noi vogliamo

anche suggerire al ministro di fare in modo che le grandi imprese abbiano meno, proporzionalmente, che non le piccole imprese, questo è un fatto politico diverso, accettabilissimo, è un indirizzo che potrà trovar posto in un ordine del giorno. Ma la legge così come è formulata è perfetta, perché serve appunto ad adeguare la locuzione della legge n. 717 a quella della legge n. 634. Non si tratta di alcuna innovazione, ma solo di interpretazione autentica.

Questo è ciò che volevo osservare. Sono pertanto d'accordo che venga varata la legge così come è, salvo ad indicare con un ordine del giorno le direttive politiche di suddivisione di fondi stanziati.

PRESIDENTE. Mi pare che il nostro relatore abbia esposto, come sempre, delle considerazioni lucidissime, che tuttavia confermano l'esigenza della legge.

Egli ha osservato che vi era una legge precedente la quale aveva una sua applicazione, dopo di che è sopravvenuta un'altra legge la quale ha dato una diversa definizione delle categorie dei beneficiari. Se la seconda legge fosse venuta per conto proprio, cioè non fosse collegata a quella precedente, probabilmente avrebbe avuto un contenuto estensivo. Siccome però la seconda legge è venuta modificando la prima, l'interpretazione della Cassa per il mezzogiorno — il cui Presidente è un presidente di sezione del Consiglio di Stato — è stata necessariamente restrittiva, perché si è dovuto tener conto che il legislatore aveva voluto per qualche motivo cambiare il tipo di definizione dei beneficiari. Cosicché è evidente che l'interpretazione restrittiva data dalla Cassa per il mezzogiorno è una interpretazione, a mio avviso, corretta, ed il legislatore fa bene oggi ad intervenire. Che il legislatore chiami poi questa « interpretazione », è una di quelle tali questioni su cui abbiamo molte critiche e quindi suggerirei di stare attenti prima di usare avventatamente quel termine.

Evidentemente si tratta di una legge innovativa con effetto *ex tunc*, cioè dall'inizio dell'attività del nuovo ciclo della Cassa per il mezzogiorno. Mi pare che, se facciamo meno abuso possibile della parola « interpretazione », ne avremo dei vantaggi, almeno nella stima generale dei cultori del diritto.

Detto questo, mi pare che per il resto si potrebbe trovare un accordo, nel senso che si potrebbe introdurre un secondo comma così formulato: « Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1967

degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque un'adeguata percentuale alle cooperative e ai consorzi di cooperative». Il che vuol dire che accettiamo la proposta del relatore, che ci ha giustamente richiamati al concetto di « impresa »; quindi non possiamo dire: « per le imprese ». Evidentemente quelle che occorrerebbe definire sarebbero le piccole e medie imprese. Usando l'espressione « singole categorie di beneficiari » lasceremo al Comitato dei ministri questa precisazione; sarebbe però stabilito che i consorzi di cooperative e le cooperative dovrebbero avere un'aliquota, come un'aliquota dovrebbero aver i più piccoli.

La Commissione potrebbe votare l'emendamento con riserva di autorizzare la Presidenza, assistita da un rappresentante della opposizione, dal relatore e dal Ministro di provvedere, se del caso, alla formulazione tecnica del testo dell'emendamento stesso in sede di coordinamento.

PAGLIARANI. Tenendo presente il modo in cui si è svolta la discussione e considerando altresì il preannuncio di questo comma aggiuntivo da parte del Presidente, pur rimanendo in noi le perplessità di fondo che abbiamo già avuto modo di esprimere, dobbiamo riconoscere che sussiste una garanzia maggiore di quella data in precedenza. Per queste ragioni dichiariamo che ci asterremo nella votazione del provvedimento.

PASTORE, *Ministro senza portafoglio*. Ringrazio della possibilità che viene offerta al Comitato dei ministri di esprimersi almeno per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Trovo giusto che — come proposto dal Presidente — si estenda la garanzia anche ai piccoli e medi operatori, garanzia che è già esplicitamente prevista per le cooperative e per i consorzi di cooperative.

BONEA. Signor Presidente, a me sembra che l'ultima espressione del primo comma « alle imprese di pesca » non abbia più ragione di sussistere proprio perché il secondo comma da lei proposto vuole chiarire e vuole dare una interpretazione di tali imprese.

PRESIDENTE. In realtà, onorevole Bonea, nella relazione risulta molto chiaramente il significato delle parole « imprese di pesca ». Per imprese di pesca si intendono cioè le imprese individuali, le società semplici, di fatto, le società in nome collettivo, le associazioni in partecipazione, le società per azioni

eccetera. Mettendo « imprese di pesca » si comprendono anche le imprese individuali e i singoli pescatori. Evidentemente la tautologia è nell'esserci i singoli pescatori e le imprese di pesca, infatti queste ultime comprendono i primi.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I contributi previsti dall'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ai singoli pescatori, ed alle imprese di pesca.

GALLUZZI. Propongo di sostituire, al primo comma, le parole « ai singoli pescatori, ed alle imprese di pesca », con le altre « alle imprese di pesca individuali e collettive ».

PRESIDENTE. A me sembra che con lo emendamento proposto testé dall'onorevole Galluzzi si venga incontro sia al senso della relazione sia alle obiezioni che sono state avanzate.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Galluzzi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 così come risulta formulato dopo l'approvazione dello emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Vi è poi il comma aggiuntivo da me proposto.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo con la riserva di coordinamento da me formulata nel momento in cui ho preannunciato l'emendamento.

(È approvato).

L'articolo 1 a seguito dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo — con la riserva di coordinamento tecnico — risulta così formulato:

ART. 1.

I contributi previsti dall'articolo 17 — secondo comma — della legge 26 giugno 1965, n. 717, si intendono concedibili alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, ed alle imprese di pesca individuali e collettive.

Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno determina l'importo massimo dei fondi da destinare, nell'ambito degli stanziamenti assegnati al settore della pesca dal piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge

26 giugno 1965, n. 717, alle singole categorie di beneficiari, assicurando comunque una adeguata percentuale alle cooperative ed ai consorzi di cooperative.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Per la pesca oceanica i contributi di cui all'articolo 17 - secondo comma - della legge 26 giugno 1965, n. 717, sono concessi per gli scafi, attrezzature ed impianti, indicati all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, entrati in esercizio successivamente al 30 giugno 1965.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Prospetto l'opportunità, in relazione alle modifiche apportate al testo, di modificare il titolo della proposta di legge nel seguente « Norme sugli interventi a favore della pesca nel Mezzogiorno ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la ristampa degli atti relativi ai lavori dell'assemblea costituente (4275).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la ristampa degli atti relativi ai lavori dell'Assemblea Costituente » (4275).

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il Relatore, onorevole Greppi ha facoltà di svolgere la relazione.

GREPPI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sarà necessario spendere molte parole per illustrare il disegno di legge oggi al nostro esame. Nel quadro delle celebrazioni del ventennale della Costituzione, la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato hanno concordato di procedere alla ristampa degli Atti dell'Assemblea Costituente relativi alle sedute plenarie dell'Assemblea stessa e ai lavori preparatori svolti dalle Commissioni e dalle sottocommis-

sioni. Tali atti sono da tempo esauriti e, come mi si informa, essi sono frequentemente richiesti per ragioni di studio e per ragioni di indagine storica. La ristampa comporterebbe una spesa non rilevante perché sarebbe limitata a un migliaio di copie e ad un complesso di 11 volumi. Si riprodurrebbero così dei lavori che sono già stati pubblicati a suo tempo, ma con una sistemazione migliore e con una correlazione tra le varie parti, che verrebbero altresì aggiornate. Questi volumi verrebbero destinati alle esigenze di istituti e di giuristi che svolgono studi e indagini nel campo del diritto costituzionale e che hanno interesse in questo settore. Ritengo che si possa senz'altro approvare il disegno di legge sia per suo significato storico e simbolico sia anche per la spesa implicata che, come ho già detto, è minima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONEA. Concordo pienamente sui fini che si propone il disegno di legge al nostro esame, pur dovendo manifestare una mia perplessità. Ho sentito dire che le copie da pubblicare sono mille e che esse verranno distribuite ai già costituenti o ai vecchi costituenti, agli istituti storici e scientifici che possono fare tesoro, dal punto di vista informativo, di questi volumi che raccolgono appunto tutti gli atti della Costituente.

Mi è sorta spontanea una domanda, anzi due: sono un vecchio costituente? No. Sono un istituto scientifico? Neanche. Sono però un deputato che prende particolare interesse ai problemi della vita politica italiana e in specie a quei momenti di vita politica italiana che non ho vissuto per essere stato, ahimè, per gli anni passati, in quel tempo, molto giovane.

Ho cercato gli atti della Costituente ma non li ho trovati. Mi rendo conto che non è possibile distribuire questi volumi a tutti i deputati ed i senatori, ma che almeno si cerchi di darli a coloro che ne facciano richiesta. Penso che questa proposta possa essere accolta. Infatti, pur apprezzando i fini che si vogliono raggiungere, pur essendo favorevole alle destinazioni che si vogliono fare di questi mille volumi, devo dichiararmi insoddisfatto per lo esiguità del numero che non consentirà né a me, né a molti altri come me, di ottenere, pur avendone fatto richiesta, questi volumi che possono documentarci direttamente sullo svolgimento di quei lavori.

PRESIDENTE. In effetti mi sembra che l'osservazione del collega Bonea sia una osservazione giusta. Potremmo sospendere l'esa-

me per reperire un aumento degli stanziamenti. Come certamente saprete, si tratta di un triplice contributo: uno della Camera, uno del Senato ed un altro del Tesoro. Nulla impedisce però, fermo restando il contributo del Governo, che la Camera possa reperire nel proprio bilancio una maggiore aliquota di partecipazione alla spesa, ferma restando la partecipazione del Governo in 15 milioni.

Se il relatore è d'accordo, penso si potrebbe sostenere la pubblicazione di altri atti della Costituente. I colleghi che hanno partecipato ai lavori della Costituente ed altri che hanno avuto modo di studiarli, sanno che fanno parte di questi lavori anche pregevolissime monografie ed interrogatori. Vi è ad esempio una relazione del Forti che potrebbe essere ristampata come lavoro preparatorio della Costituente.

Proporrei però di chiarire che non si intende ripubblicare tutti gli atti preparatori (il che sarebbe un eccesso) ma solo alcuni di questi. Sarebbe bene infatti che venisse messa in circolazione tutta quella parte di lavoro preparatorio alla Costituente che molti non conoscono.

GREPPI, Relatore. Si potrebbe aggiungere all'articolo 1: « nonché di atti preparatori a suo tempo pubblicati a cura del Ministero per la Costituente ».

FERRARI VIRGILIO. Personalmente rinuncio ad avere una copia di questi volumi, ma proporrei che almeno ne venissero fornite le biblioteche civiche d'Italia. Quindi, pur non avendoli io personalmente, vorrei essere sicuro di poterli consultare in biblioteca.

GREPPI, Relatore. La proposta dell'onorevole Ferrari è senza dubbio apprezzabile, ma difficile da realizzare. Infatti le biblioteche civiche italiane sono alcune migliaia. Si potrebbe eventualmente limitare la dotazione solo ad alcune città più importanti.

BONEA. La proposta migliorativa del collega Ferrari crea, a mio giudizio, ostacoli veramente insormontabili perché le biblioteche civiche in Italia, come giustamente ha fatto osservare il relatore, sono almeno 5 mila. Si andrebbe incontro, in questo modo, ad una spesa veramente considerevole.

Colgo l'occasione per far presente un'altra cosa. Ho dovuto lottare molto e fare numerose pressioni al Senato per poter ottenere una copia dei volumi contenenti i discorsi parlamentari di Benedetto Croce. Io che potevo pretenderli « per diritto di parte » (potrei dire così) e non soltanto per motivi culturali, ho dovuto penare tanto, mentre mi sono accorto che avevano ottenuto gli stessi volumi delle

associazioni che non possono vantare quella rilevanza culturale o quell'impegno politico rilevabili in un parlamentare (che non deve averli perché tale ma che deve almeno avere la possibilità di poterne disporre a sua richiesta).

Propongo pertanto di aumentare il numero degli atti relativi ai lavori della Costituente, (ovviamente non in proporzione al numero dei deputati e dei senatori) in modo che ve ne sia almeno una certa scorta.

Coloro che desiderano avere in casa propria gli atti relativi ai lavori della Costituente dovrebbero poterli trovare in archivio così come trovano gli atti relativi alla propria legislatura. Le biblioteche invece potrebbero richiedere tali volumi sulla base di un fondo comune da esse stesse versato anche nelle casse di qualche ministero. Se ne potrebbe fare in questo caso una seconda edizione.

In sostanza, gli atti parlamentari della Costituente devono essere a disposizione degli studiosi, ma anche dei parlamentari che ne facciano richiesta. Perciò, prego l'onorevole Virgilio Ferrari di non insistere sulla sua proposta.

PRESIDENTE. Desidero ricordare la portata del disegno di legge in discussione. Si tratta di un disegno di legge che fornisce la possibilità al Governo di stanziare 15 milioni per procedere alla ristampa degli atti della Costituente. Evidentemente, accanto a 15 milioni — che saranno la parte minore — vi sarà il contributo del Parlamento. Spetterà poi alle Presidenze della Camera e del Senato decidere sulla distribuzione.

D'altra parte, l'osservazione del collega Bonea è precisa e pertinente. Comunque, lo onorevole Virgilio Ferrari ha espresso il desiderio che almeno alcune delle principali biblioteche delle grandi città, venissero messe in grado di avere tutti gli atti della Costituente. Credo che dalla nostra concorde volontà possa scaturire un voto di questo genere, sia sotto forma di ordine del giorno sia con l'attestazione del resoconto stenografico.

VIVIANI LUCIANA. Desidero un chiarimento da parte del Presidente, che ha fatto parte della Costituente. Noi, deputati delle varie legislature, abbiamo avuto in dotazione gli atti delle legislature medesime. Perché oggi si chiede di dare ai deputati della Costituente la ristampa degli atti della medesima? Forse che essi, alla fine della legislatura, non ricevettero gli atti in questione?

PRESIDENTE. Mi pare che i Costituenti ebbero tali atti di volta in volta, come oggi

accade per i resoconti, ma non una raccolta finale.

TOZZI CONDIVI. Gli atti della Costituente mancano di indice e di coordinamento. Proprio in occasione della ristampa prevista da questo disegno di legge, essi verranno completati.

PRESIDENTE. Si tratta di osservazioni che potremo inoltrare alla Presidenza della Camera dopo l'approvazione del disegno di legge, che rappresenta soltanto una autorizzazione di spesa.

BORSARI. Ci associamo alla proposta.

FERRARI VIRGILIO. Si potrebbe delegare alla direzione generale delle biblioteche il compito di concordare, eventualmente, il numero delle biblioteche che dovrebbero avere l'assegnazione dei volumi.

PRESIDENTE. Rivolgiamo tale raccomandazione al Governo, rappresentato in questa sede dall'onorevole Gaspari.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Dò lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 15.000.000 per provvedere alla ristampa, in occasione della celebrazione del ventennale della Costituzione, degli Atti relativi ai lavori dell'Assemblea Costituente.

Il relatore propone, ed io mi associo, un emendamento del seguente tenore:

« sostituire le parole " ai lavori " con le parole " all'attività " ed aggiungere alla fine dell'articolo le parole: ivi compresi atti preparatori a suo tempo pubblicati a cura del Ministero della Costituente ».

Poiché l'emendamento è divisibile pongo ai voti la parte relativa alla sostituzione delle parole « ai lavori » con le parole « all'attività ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il testo dell'articolo 1.

(È approvato).

Pongo infine in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta pertanto così formulato a seguito delle modificazioni apportate:

È autorizzata la spesa di lire 15.000.000 per provvedere alla ristampa, in occasione della celebrazione del ventennale della Costituzione, degli atti relativi all'attività dell'Assemblea Costituente, ivi compresi atti preparatori a suo tempo pubblicati a cura del Ministero per la Costituente.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà provveduto a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ritengo, in relazione alla modifica introdotta, che sia da modificare anche il titolo nel seguente: « Autorizzazione di spesa per la ristampa degli atti relativi all'attività dell'Assemblea Costituente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (4152).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente integrazioni dei bilanci comunali e provinciali delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 ».

MIOTTI CARLI AMALIA, *Relatore*. In attesa del parere della I Commissione, propongo il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali (4162); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Pintus: Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) (3497); De Lorenzo ed altri: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (3864); Foderaro: Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo (4123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pintus: « Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, circa la indennità-premio di servizio a favore degli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL); De Lorenzo, Bòzzi e Cassandro: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio per gli iscritti all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali »; Foderaro: « Adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL a favore dei propri assistiti e sua estensione al personale non di ruolo ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Gaspari, desidera fare una dichiarazione.

Ne ha facoltà.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 4162 è il frutto di una intensa elaborazione da parte del Governo ed è stato redatto tenendo conto dei provvedimenti relativi agli statali dello stesso settore ed è stato altresì esaminato dai rappresentanti sindacali. Su alcuni articoli molto si è discusso in sede governativa; pertanto io ritengo che sarebbe opportuno fissare un termine per la presentazione degli emendamenti di modo che, dovendo io esprimermi su di essi e quindi assumere delle responsabilità per il Governo, potrei a mia volta avere il parere del Governo. Diversamente mi troverei in una posizione insostenibile.

BORSARI. Io comprendo i motivi della richiesta del rappresentante del Governo che indubbiamente hanno una loro validità, ma

mi permetterei di formulare una ulteriore proposta a questo riguardo. Poiché ritengo che la maggior parte dei componenti la Commissione presenteranno emendamenti, mi chiedo se non sia il caso di ascoltare la relazione ed eventualmente svolgere la discussione generale — dato che siamo sul provvedimento tutti d'accordo — e poi costituire un comitato ristretto che provveda alla formulazione di un testo. Io sono disposto, a nome del mio gruppo, all'adozione di una simile procedura.

MATTARELLI. Ritengo che, aderendo alla proposta Borsari, riusciremmo a procedere sollecitamente. La procedura da lui suggerita mi sembra preferibile in considerazione del fatto che verranno presentati emendamenti da tutti i gruppi.

PRESIDENTE. Aderendo alla richiesta del collega Borsari ritengo che si potrebbe seguire questa procedura: dopo la relazione del collega Semeraro verrà aperta la discussione generale che potrà anche essere chiusa questa mattina. Alla formulazione degli articoli provvederà un comitato ristretto.

Pongo in votazione la proposta di nomina del Comitato ristretto.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a farne parte il relatore, che lo presiederà, ed i deputati Mattarelli, Ferrari, Borsari e Bonea.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GREPPI

PRESIDENTE. Il Relatore, onorevole Semeraro ha facoltà di svolgere la relazione.

SEMERARO, *Relatore*. Il disegno di legge n. 4162, come è noto, è stato preceduto dalle proposte di legge degli onorevoli Pintus, De Lorenzo e altri e Foderaro. L'oggetto delle proposte di legge concerne innanzitutto l'adeguamento dell'indennità-premio di servizio erogata dall'INADEL ai dipendenti comunali. La proposta di legge Foderaro prevede invece anche l'estensione al personale non di ruolo di tale indennità. Il disegno di legge n. 4162 prevede quanto richiesto dai colleghi (pur se non nella stessa misura) e detta nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali. Il disegno di legge si può scindere in due provvedimenti. Il primo riguarda l'elevazione dell'indennità di fine servizio ed il secondo l'iscrizione all'istituto del personale non di ruolo ai fini del conseguimento del trattamento di previdenza. In conseguenza di ciò vengono introdotte nell'ordinamento

dell'INADEL modifiche dirette a meglio disciplinare la materia ed a migliorare l'espletamento dei compiti dell'ente stesso. Le proposte di legge prevedono l'elevazione della indennità premio di servizio commisurandola ad un dodicesimo della retribuzione. Si obietta che la mancata elevazione della misura della indennità al livello di quella degli statali, che come è noto ne godono nella misura di un dodicesimo, appare determinata dalla considerazione che accedendo alle richieste della categoria, si sarebbe determinata una situazione di privilegio a favore dei dipendenti da enti locali per ciò che concerne il trattamento di previdenza.

In effetti la considerazione avrebbe qualche fondamento se l'esame comparativo venisse limitato al caso particolare di pensionamento con 40 anni di servizio; in questa specifica situazione, la differenza tra il trattamento di quiescenza dei dipendenti da enti locali e quello dei dipendenti statali (a parità di retribuzione) si aggira attorno ad un 25 per cento in favore dei primi. Si giustificerebbe, quindi, di conseguenza un trattamento previdenziale (indennità premio di servizio) di minore entità.

In pratica, però, come ampiamente dimostrano i dati statistici pubblicati dal Ministero del tesoro — Direzione generale degli istituti di previdenza — la durata media del servizio svolto dai dipendenti da enti locali difficilmente supera il limite di 25-30 anni. In tutti questi casi, che sono la stragrande maggioranza, il trattamento pensionistico dei dipendenti da enti locali, supera — a parità di anzianità — quello dei dipendenti statali in misura minima oscillante tra il 4 ed il 9 per cento.

Devo subito aggiungere che il diverso trattamento pensionistico, che potrebbe — sia pure di poco — apparire preferenziale verso i dipendenti locali, lo è solo apparentemente, perchè la sua attività è perequativa rispetto al maggior onere contributivo che grava sui dipendenti degli enti comunali.

Vorrei dire in dettaglio che mentre per i dipendenti statali l'aliquota contributiva, ai fini pensionistici, è fissata nella misura del 6 per cento sugli 8 decimi della retribuzione, il che equivale a circa i 4,80 per cento sulla retribuzione effettiva, per i dipendenti da enti locali detta aliquota è del 5,30 per cento sull'intero ammontare delle retribuzioni. Inoltre è necessario tener conto che, ai sensi della legge comunale e provinciale, la carriera dei dipendenti degli enti locali è condizionata e

graduata in relazione allo stato giuridico ed economico riconosciuto al segretario comunale e provinciale, che di detta carriera rappresenta il vertice invalicabile. Si deve anche tener conto che su 7.088 comuni, ben 4.381 (oltre il 60 per cento) sono classificati nella quinta classe, con un vertice di carriera pari all'ex grado nono dello Stato, e 1.609 (circa il 20 per cento) sono classificati nella quarta classe, con un vertice di carriera pari all'ex grado ottavo dello Stato.

Una volta riconosciuto che il trattamento pensionistico è sostanzialmente equivalente per le due categorie, cadono le ragioni che hanno motivato, nel disegno di legge, la differenziazione del trattamento previdenziale di fine servizio. Devo dire che su questo punto il Ministero degli interni era sostanzialmente d'accordo; alcune preoccupazioni sono state invece manifestate dal Ministero del tesoro. Si tratta comunque di andare incontro ad una esigenza di equità del personale statale, il cui premio di buonuscita, corrisposto dall'ENPAS, è commisurato a un dodicesimo della retribuzione contributiva. L'articolo 4, per tutti questi motivi, è quindi il più discutibile. Vorrei inoltre richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 11, che predispone un piano di finanziamento destinato ad evolversi nell'arco di 12 anni. Giova rilevare che, come risulta anche da una verifica condotta a livello sindacale, il piano stesso è stato fissato sulla base di calcoli statistico-attuariali aventi come fondamento l'assunto di dover corrispondere una indennità premio commisurata ad un dodicesimo della retribuzione contributiva. Mentre l'articolo 11 prevede l'indennità nella misura di un dodicesimo, l'articolo 4 prevede purtroppo la misura di un diciottesimo. Per queste considerazioni, mi permetto, come relatore, di presentare un emendamento perequativo rispetto alla liquidazione dell'ENPAS per i dipendenti statali.

Devo ancora far presente che alcune preoccupazioni possono nascere da un attento esame dell'articolo 17, là ove si prospetta la nullità *ex lege* delle norme regolamentari che prevedono trattamenti supplementari di fine servizio in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali. Questi regolamenti hanno a suo tempo ricevuto l'approvazione degli organi responsabili, e si deve inoltre far rilevare l'inopportunità, e non usò la parola iniquità, che lascio ai sindacalisti, di una norma del genere, soprattutto per quanto riguarda i comuni che non si trovano in posizione deficitaria.

Sono queste le cose che come relatore sentivo il dovere di precisare; concordo comunque con la proposta dell'onorevole Borsari di discutere gli emendamenti in sede di comitato ristretto. Mi auguro che le attese dei dipendenti comunali, che potrebbero sembrare agevolati dato che hanno una pensione del 100 per cento rispetto alla pensione dell'80 per cento degli statali, anche se tale agevolazione non è reale poiché difficilmente i dipendenti comunali raggiungono i 40 anni di servizio, fermandosi la maggior parte di essi ai 30 anni di servizio, possano essere soddisfatte. I dipendenti comunali, come ho detto, vanno di solito in pensione dopo 30 anni servizio, anche perché non hanno la possibilità di fare carriera come gli statali, essendo collegati con la carriera del segretario comunale; e giova ricordare che i segretari comunali, per l'80 per cento arrivano al grado ottavo, mentre solo per il 60 per cento arrivano al grado sesto.

Per queste considerazioni ritengo sia necessario risolvere il problema del diciottesimo, la cui applicazione verrebbe a dare un minore beneficio. A questo proposito devo dire che mi auguro che i rappresentanti del Ministero del tesoro non si dispiacciano se in questa sede io parlo di ragioni di equità. Proporrò pertanto il passaggio da un diciottesimo a un dodicesimo, e proporrò anche una modifica, cui mi risulta sia favorevole anche il Ministero degli interni, riguardo all'assistenza per le malattie. Oggi l'assistenza per le malattie è prevista per i figli dei dipendenti comunali solo fino a 18 anni e solo fino a 21 per gli universitari; proporrò che l'assistenza venga invece portata normalmente fino a 21 anni e fino a 26 anni per gli universitari. Prima di concludere questo mio intervento desidero dire che sarò a disposizione degli onorevoli colleghi per ogni loro eventuale richiesta di ulteriori notizie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAULINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi tratteremo evidentemente in sede di comitato ristretto il problema relativo alla misura dell'indennità e del premio di servizio, la questione, cioè, del dodicesimo anziché del diciottesimo, ed il problema della richiesta di annullamento dei trattamenti supplementari di fine servizio previsto dai regolamenti locali, di cui all'articolo 17, problema, per il quale, devo dire, concordiamo con il relatore.

In questa sede desidero segnalare due questioni che riguardano in particolare due

categorie che ritengono di essere mortificate. Desidero comunque specificare che questo mio intervento resterà come illustrazione di emendamenti che presenteremo nel caso non venissero accolte, in sede di comitato, queste nostre richieste.

Il primo problema riguarda i vigili del fuoco; a norma della legge 22 giugno 1954, n. 523, concernente la congiunzione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso enti locali o viceversa, il trattamento di quiescenza spettante, è corrisposto integralmente dall'amministrazione da cui il personale dipende, salvo recupero da parte di essa delle quote relative ai periodi di servizio versati con l'iscrizione ai fini del trattamento di quiescenza dell'ente all'altro ente. Con la legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ai dipendenti statali iscritti all'Opera di previdenza incorporata nell'ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, è stata data facoltà di chiedere la valutazione agli effetti della liquidazione, della indennità di buonuscita, anche « dei servizi prestati presso gli enti di provenienza anteriormente all'inquadramento dei ruoli statali, e per i quali non sia stata già liquidata dagli enti stessi analoga indennità previdenziale e che, ai sensi delle vigenti norme, siano riconosciuti o ammessi al riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato ».

Sembra, pertanto, che, per quanto riguarda gli iscritti all'Opera di previdenza predetta, le norme della legge n. 1368 non possono essere applicate per i servizi non di ruolo prestati presso le amministrazioni di provenienza (qual è, ad esempio, il caso dei vigili del fuoco provenienti dagli enti locali e passati alle dipendenze dello Stato nel 1961), in quanto il trattamento di quiescenza, per il relativo periodo, non è « a carico dello Stato ».

Così interpretata la norma, essa non avrebbe alcuna possibilità di applicazione in quanto non pare che esistano servizi non di ruolo, prestati presso gli enti di provenienza, riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza « a carico dello Stato ».

È evidente, pertanto, che in tal modo si elude l'intenzione del legislatore che è proprio quella di concedere la possibilità ai dipendenti statali di far riconoscere, ai fini dell'indennità di buonuscita, i servizi non di ruolo.

Riteniamo perciò necessario presentare all'attenzione di questa Commissione un ar-

articolo aggiuntivo con il quale si intende eliminare una non felice espressione letterale che purtroppo ha impedito che la volontà del legislatore trovasse applicazione.

Fidiamo nell'accoglimento della nostra iniziativa, che presentiamo sotto forma di articolo aggiuntivo, sia per soddisfare la giusta aspettativa del personale interessato, sia anche perché essa non comporta oneri per lo Stato in quanto il contributo di riscatto è a totale carico del personale stesso.

L'articolo dovrebbe essere così formulato: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, sono estese a favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali e che siano valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure di Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti ».

Questa è la prima questione. Veniamo ora alla seconda, riguardante il personale ospedaliero.

La legge 1° marzo 1952, n. 116, stabilisce: « A partire dal 1° gennaio 1950 gli enti i cui dipendenti sono iscritti all'INADEL sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del 4 per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del 4 per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo.

Il primo di tali contributi è destinato alle finalità previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo è destinato all'assistenza sanitaria. Gli enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in una misura pari alla metà dei due contributi dovuti, ai sensi del primo comma del presente articolo ».

MIOTTI CARLI AMALIA. Mi sembra però, signor Presidente, che qui scendiamo nei particolari, mentre avevamo detto di rimanere nella discussione generale; mi sembra che questi siano problemi da trattare in sede di comitato ristretto.

PRESIDENTE. Sono, però problemi che rientrano nel quadro generale, per cui ritengo opportuno ascoltare le considerazioni che sta esponendo il collega, proprio per essere meglio preparati, in funzione dell'intervento del comitato ristretto, a valutare il pro-

blema. Non sono problemi particolari in quanto attengono proprio alla formulazione finale del disegno di legge.

MAULINI. Riprendendo, con tale norma si è posta in essere una ingiusta discriminazione contributiva in quanto, mentre per la parte assistenziale si è fatto ricorso alla troppo ampia ed imprecisa dizione « tutti gli emolumenti », per la parte previdenziale, così sentita dagli iscritti nei riflessi della indennità di fine servizio, si è voluto rigorosamente circoscrivere la retribuzione utile per tale indennità al puro stipendio base, operando in definitiva una grossa ed ingiusta decurtazione della indennità in parola.

Di fatto la richiesta dei contributi assistenziali da parte dell'INADEL sulle quote dovute ai sanitari ospedalieri sugli onorari degli abbienti e sui compensi fissi mutualistici, essendo invece tali quote escluse dal contributo previdenziale, ha suscitato da anni vivaci reazioni ed è oggetto, attualmente, di ricorso al Consiglio di Stato da parte di centinaia di medici ospedalieri.

Il disegno di legge in discussione nulla innova in proposito. Infatti il sesto comma dell'articolo 11 in parola, ai fini previdenziali afferma: « La retribuzione contributiva è costituita dallo stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura spettante per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso ».

Ora, quando si tenga conto che dal 1933 ad oggi numerosissime ed univoche sentenze del Consiglio di Stato hanno ritenuto che le quote spettanti ai sanitari ospedalieri sugli onorari degli abbienti ed i compensi fissi mutualistici costituiscono parte integrante dello stipendio (ed a tali sentenze si è richiamata l'INADEL per richiedere il contributo assistenziale su di esse), due ipotesi debbono essere fatte: o l'INADEL non tiene conto di tali pareri e rinuncia a pretendere i contributi assistenziali sulle quote di cui sopra; o la legge ritiene implicitamente nel giusto l'INADEL ed allora deve disporre che le quote di cui sopra siano assoggettate anche al contributo previdenziale.

È in questo senso che noi presentiamo un emendamento all'articolo, il quale tenga conto « delle indennità speciali a carattere fisso e continuativo e dei compensi fissi aggiuntivi secondo qualità e quantità del lavoro prestato e facenti parte integrante dello stipendio dovute ai sanitari ospedalieri ». Le parole che ho citato tra virgolette dovrebbero,

a nostro avviso, essere inserite dopo le parole « della tredicesima mensilità ».

Ci rendiamo conto che il problema dei medici ospedalieri è in via di risoluzione con la legge ospedaliera che è già stata approvata da questo ramo del Parlamento ed ora deve essere discussa dal Senato. Noi raccomandiamo innanzitutto, per giustizia perequativa rispetto al passato, di accettare questo nostro emendamento; nel caso però che si voglia legare la questione alla legge ospedaliera, chiediamo che questo principio si ritenga valido almeno fino a che gli stipendi degli ospedalieri non vengano normalizzati con la legge stessa.

RAMPA. Non entrerò, signor Presidente, nei particolari dei singoli emendamenti, già annunciati nella sostanza, del resto, dal relatore Semeraro. Mi rendo invece interprete di una doverosa riconoscenza al relatore perché mi pare che abbia colto sostanzialmente i punti focali, per così dire, e insieme meno accettabili del disegno di legge nella formulazione con la quale ci viene presentato.

Noi dobbiamo esprimere il nostro compiacimento per il fatto che il disegno di legge si propone di innovare e correggere definitivamente sperequazioni, privilegi e situazioni anormali che il settore del personale degli enti locali ha manifestato e denunciato anche al Parlamento. Dobbiamo però ritenere che il disegno di legge, per poter essere approvato, debba essere assolutamente corretto.

L'articolo 17 evidentemente crea una sperequazione gravissima, denunciata da più parti dalle organizzazioni sindacali e che è evidente ad un esame sia pure non approfondito.

Altro punto da considerare è quello relativo all'articolo 11 che riguarda i contributi che vengono versati dal personale e che occorrerebbe vedere in concomitanza con il vantaggio che verrebbe al personale dal diciottesimo previsto nel disegno di legge attuale.

Vi è poi un altro articolo che è di minore rilevanza in termini quantitativi, ma non lo è in termini, direi, umani e sociali. Mi riferisco all'articolo 16 che riguarda una parte del personale non di ruolo. Anche su questo vorrei attirare l'attenzione del comitato ristretto. È vero che il personale non di ruolo non rappresenta la maggioranza — e questo è un fatto molto positivo degli enti locali — ma anzi è una minoranza; tuttavia non per questo possiamo disattendere le esigenze che questo personale ha rappresentato, le quali vanno valutate con obiettività e che, per

quanto possibile, sarebbe giusto venissero accolte.

Per quanto riguarda l'ultima proposta, relativa al personale ospedaliero, non escluderei, almeno come richiesta e parere personale, la possibilità che il comitato ristretto esamini a fondo anche questo aspetto, pur restando vera l'osservazione che questo problema verrà risolto in maniera definitiva dalla legge sulla riforma ospedaliera. Ancora non possiamo parlare di riforma definitiva, ma ci auguriamo che il Senato non disattenderà le attese, rispondendo al voto espresso a suo tempo sia in Commissione, sia dalla Camera globalmente.

La riforma, comunque, non è ancora una legge e perciò in via quanto meno interlocutoria, in via transitoria, occorre trovare risposta anche a queste esigenze per non creare una grossa sperequazione di trattamento.

Ringrazio ancora il relatore e raccomandiamo al comitato ristretto di formulare degli emendamenti che possano ottenere in questo senso l'apprezzamento del Governo e la unanimità della Commissione.

BORSARI. Non desidero intrattenere ulteriormente la Commissione sull'esame delle ragioni che consigliano la modifica del disegno di legge. Faccio presente che vi sono alcuni punti essenziali che consideriamo irrinunciabili, punti che si ritrovano nelle richieste di tutti i sindacati che organizzano i dipendenti degli Enti locali. Riconosco la fondatezza di alcune delle considerazioni fatte dal relatore sia in ordine alla misura del premio di fine servizio sia alla ingiustizia — e secondo me, anche all'incostituzionalità — che nascerebbe ove l'articolo 17 del disegno di legge divenisse operante nella sua attuale formulazione. Si tratta, nel caso concreto, di un diritto acquisito del quale non possiamo non tener conto; si tratta cioè di un diritto che gli stessi dipendenti in alcune amministrazioni hanno contribuito a concretizzare attraverso il versamento dei loro contributi. Peraltro, a me sembra che le richieste dei sindacati in questa materia siano molto ragionevoli e fatte con molto senso di responsabilità. Desidero ricordare inoltre che vi sono altre questioni importanti che dovranno formare oggetto di esame in sede di comitato ristretto. Poiché però non sappiamo fino a qual punto potrà realizzarsi una convergenza sulla modifica del disegno di legge in quella sede, non ritengo necessario e opportuno soffermarmi ora ed in questa sede nella illustrazione di queste richieste. Vorrei chiedere alla Presidenza di non con-

siderare chiusa oggi la discussione generale, discussione che dovrebbe riprendere invece dopo le conclusioni del comitato ristretto, per poter dar modo a noi tutti di riprendere quei punti che dal comitato stesso non dovessero essere accolti.

RAMPA. Onorevole Borsari, non vorrei che la sua proposta venisse a porre nel nulla lo sforzo che è stato fatto nella seduta di questa mattina dove tutti insieme, di comune accordo, abbiamo cercato di accelerare l'iter del provvedimento.

BORSARI. Onorevole Rampa, a me sembra che la sua perplessità non abbia ragione di esistere. Tutto ciò che sarà concordato dal comitato resterà, infatti, materia acquisita sulla quale non sarà possibile riaprire la discussione. Soltanto quei punti che avessero bisogno di ulteriori chiarimenti potranno formare oggetto di un nuovo dibattito.

MATTARELLI. Desidero rallegrarmi con i colleghi perché, finalmente, si è riusciti a portare in porto un provvedimento molto atteso da una categoria che più volte ha avuto modo di esprimere la sua agitazione. Rilevo, altresì, con compiacimento la larga concordanza fra i gruppi circa le correzioni da apportare ad alcuni articoli del disegno di legge secondo quanto proposto dal relatore. Per realizzare quanto prima i nostri intendimenti e per venire incontro alle esigenze di questa categoria ritengo necessario riunire al più presto il comitato ristretto. Resta inteso che solo quanto non sarà chiarito in sede di comitato e solo quei punti che non saranno concordati in tale sede potranno ritornare in Commissione. Desideriamo cioè evitare la riapertura di una discussione su problemi per i quali siamo tutti d'accordo. Al fine di facilitare il lavoro del comitato ristretto, pregherei anche quei colleghi che non ne fanno parte di farci pervenire, ove li avessero, i loro emendamenti.

BONEA. Il mio gruppo concorda sostanzialmente con quanto è stato rilevato dal relatore. Anche noi vorremmo che gli articoli 4, 11 e 17 del disegno di legge venissero ritoccati nel senso di venire incontro non soltanto alle richieste dei sindacati e alle aspettative del personale dipendente dagli Enti locali, ma anche a quelle che sono tradizioni consolidate. Con particolare riguardo all'articolo 17, possiamo dire che si verrebbero a creare delle difformità di trattamento tra il personale già pensionato, che ha goduto di un'indennità speciale deliberata dai consigli comunali e quel personale che andrà in pen-

sione senza poter godere di tale indennità a causa della legge.

Bisogna tener presente, infine, quanto ha detto l'onorevole Rampa in riferimento all'articolo 16. È vero che il personale fuori ruolo non costituisce la maggioranza del personale dipendente dagli Enti locali, ma è però vero che esso esiste e non mi sembra equo che esso, per non avere avuto la possibilità di entrare nell'organico, non possa godere, alla fine del suo lavoro e del suo rapporto di dipendenza, di quel trattamento di cui gode il personale di ruolo, cioè a dire della indennità di buona uscita.

Bisogna, infine, tenere nel giusto conto quanto è stato detto per il personale ospedaliero e per l'assistenza per malattia dei figli. In realtà i 18 anni sono un limite molto basso e sarebbe opportuno che, conformemente a quanto è stato suggerito, l'assistenza per malattia ai figli dei dipendenti degli Enti locali venisse portata a 21 anni (a 26 invece quella per gli studenti universitari ancora a carico delle rispettive famiglie).

Il provvedimento riguarda i dipendenti degli Enti locali ancora in servizio. Ricordo però le aspettative, da molto tempo deluse, dei dipendenti andati in pensione anteriormente al 1° luglio 1965 che non hanno usufruito di quel famoso 30 per cento che gli enti che tutelano gli impiegati statali hanno concesso. Su questo punto ho fatto diverse interrogazioni al Ministero del tesoro e la risposta che mi è stata data è stata confortante e dilatoria nello stesso tempo. Infatti mi è stato detto che il problema è allo studio ma questo, purtroppo, non è ancora giunto a concrete conclusioni. Non so se questo problema potrà formare oggetto di discussione in sede di comitato ristretto, ritengo però estremamente utile una raccomandazione al ministero competente affinché esso voglia venire incontro a queste attese dei già pensionati. In questa maniera sarà fatto qualcosa che risponde al principio della equità.

PRESIDENTE. La Commissione deve ora prendere una decisione, sulla quale penso che implicitamente siano tutti d'accordo. Il disegno di legge, alle cui disposizioni tutti gli oratori si sono riferiti nel corso dei loro interventi, non c'è dubbio che debba essere considerato come testo base per il lavoro del Comitato ristretto.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito sin da ora, ancor prima della chiusura della discussione generale.

(Così rimane stabilito).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1967

Sono stati fatti presenti alcuni casi particolari che io ho ritenuto dovessero essere quanto meno denunciati per la loro incidenza sullo spirito del provvedimento. Si tratta di una segnalazione che mi è stata fatta personalmente. Prego il Comitato ristretto di tenere conto di una situazione che, se dal punto di vista numerico può essere di scarso rilievo, dal punto di vista morale ha molta importanza: si tratta della situazione di quelle insegnanti delle scuole materne comunali le quali erano iscritte obbligatoriamente al fondo « Rosa Martoni Mussolini », e per le quali non si computa il tempo di insegnamento da esse svolto in quella situazione, per cui esse vengono gravemente danneggiate.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge Barbi ed altri: « Norme sugli interventi a favore della pesca nel Mezzogiorno » (4221).

Presenti	29
Votanti	20
Astenuti	9
Maggioranza	11
Voti favorevoli	20
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la ristampa degli Atti relativi all'attività dell'Assemblea Costituente » (4275).

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	29
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Arnaud, Bisantis, Bonea, Borsari, Calasso, Cassiani, Dal Canton M. Pia, Dieltl, Dossetti, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Galluzzi Vittorio, Gambelli-Fenili, Greppi, Grimaldi, Jacazzi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Maulini, Miotti Carli Amalia, Pagliarani, Rampa, Russo-Spena, Semeraro, Sgarlata, Simonacci, Sullo, Viviani Luciana.

Si sono astenuti sulla proposta di legge n. 4221:

Alatri, Borsari, Calasso, Gambelli Fenili, Grimaldi, Jacazzi, Maulini, Pagliarani, Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Amodio, Cattaneo Petri Giannina.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO